

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

SERVIZIO: di Trasporto Pubblico

UFFICIO: Contratti di servizio, Concessioni e Politica Tariffaria

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 29 LUG. 2019 Deliberazione N. 439

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

| | P | A |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. IMPRUDENTE Emanuele | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. CAMPITELLI Nicola | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. FEBBO Mauro | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. FIORETTI Piero | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. LIRIS Guido Quintino | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. VERI' Nicoletta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

OGGETTO

Autorizzazione al ricorso a sub affidamento per i servizi a domanda debole di T.U.A. s.p.a. . Art. 18 del contratto di servizio in "house providing" 2018-2027 – Indirizzi, definizione delle procedure ed approvazione dello schema tipo di contratto

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:

che l'art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 prevede la possibilità di ricorrere alla sub concessione dei servizi di t.p.l., a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario.

che l'art.18, comma 2, del contratto di servizio in "house providing" 2018-2027 sottoscritto tra regione Abruzzo e Tua spa prevede che "alle condizioni e nel rispetto della normativa vigente, è altresì ammesso il sub affidamento del servizio nella misura massima complessiva pari al 20% delle percorrenze, previa autorizzazione scritta della Regione Abruzzo";

L'Estensore

dott. Mario Litterio
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

dott. Mario Litterio
(firma)

Il Dirigente del Servizio

dott. Tobia Monaco
(firma)

Il Direttore Regionale

ing. Emidio Primavera
(firma)

Il Componente la Giunta

dott. Marco Marsilio
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

dott. Marco Marsilio
(firma)

Il Segretario della Giunta

[Firma]
(firma)

VISTA la nota di Tua spa, nota n.13612 del 27 maggio 2019 (allegato n.1) di richiesta di autorizzazione al ricorso dell'istituto del sub affidamento per i servizi a domanda debole elencati in detta domanda e pari a km.1.928.722;

DATO ATTO che il monte chilometrico dei servizi su gomma affidati a Tua spa con il contratto in "house providing" 2018-2027 ammonta a km. 28.724.146 e pertanto la percentuale di chilometri che si intendono sub affidare è pari al 6,71% quota inferiore a quella massima prevista dal citato che l'art.18, comma 2, del contratto di servizio in "house providing" 2018-2027 sottoscritto tra regione Abruzzo e Tua;

DATO ATTO altresì che TUA spa con la citata nota del 27 maggio 2019, ha anche indicato:

- le linee oggetto del sub affidamento;
- lo sviluppo chilometrico su base annua delle singole linee oggetto di sub affidamento;
- la dimostrazione della convenienza per l'azienda attesi i costi di produzione del servizio che si attesta ad € 2,62 a km mentre il costo del servizio a km. da utilizzare per la base d'asta ammonterebbe € 1,90 a km.;

RITENUTO di autorizzare l'avvio delle procedure di sub affidamento, a condizione che l'azienda si impegni all'espletamento delle procedura ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per l'individuazione del vettore sub affidatario, anche nella eventualità, che nel caso non ricorre, di affidamenti sotto la soglia fissata dalla normativa nazionale sui contratti pubblici;

CONSIDERATO che il corrispettivo medio interurbano a chilometro corrisposto ai vettori privati concessionari del TPL non raggiunge l'importo di € 1,90 a km. indicata da TUA Spa come possibile base d'asta, risultando in ogni caso inferiore a € 1,80, e che pertanto, al fine di evitare situazioni distorsive dell'attuale regime concessorio pur mantenendo condizioni di vantaggio economico per il subconcedente, detta base d'asta debba essere individuata da TUA spa in € 1,80 a km.;

RITENUTO che, ai sensi della già citata normativa regionale, la procedura di sub affidamento debba risultare comunque favorevole anche per l'ente Regione Abruzzo, e che pertanto a tal fine il corrispettivo chilometrico corrisposto a TUA Spa per i servizi oggetto di subaffidamento è ridotto del 5% rispetto a quello previsto per i servizi interurbani dal contratto in "house providing" in caso di aggiudicazione compresa tra € 1,80 e 1,60 e del 10% in caso di aggiudicazione inferiore a € 1,60;;

STABILITO che, a seguito dell'espletamento delle citate procedure ad evidenza pubblica:

- la società sub affidante individua il vettore sub affidatario ed il corrispettivo chilometrico da corrispondere allo stesso e stipula con detto vettore una convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio sub affidato che deve essere notificata al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
- il sub concessionario deve chiedere:
 - all'Ufficio Noleggio del Dipartimento Regionale presso cui, eventualmente, risulta autorizzata ai sensi della L.218/2003, il nulla osta alla "distrazione" per poter impiegare gli autobus da noleggio anche sulla linea;
 - all'Ufficio Concessioni, Contratti di servizio e Politiche Tariffarie del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, il rilascio degli allegati linea per gli autobus di cui sopra muniti del nulla osta;

STABILITO che, nell'ambito del rapporto di subconcessione, la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadono comunque sul concessionario e che dal sub affidatario vengono applicate le tariffe regionali con emissione di titoli di viaggio di TUA spa;

RITENUTO, altresì, al fine di uniformare i procedimenti, di adottare uno schema tipo di convenzione che dovrà essere utilizzato come riferimento tra le parti per il sub affidamento di servizi di TPL;

VISTO lo SCHEMA TIPO DI SUB CONCESSIONE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62) allegato alla presente deliberazione con il n.2 per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

VISTA la normativa di riferimento;

A VOTI RESI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento,

1. di autorizzare TUA spa all'avvio delle procedure di sub affidamento dei servizi indicati nella nota n.13612 del 27 maggio 2019 (allegato n.1), ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente;
2. di stabilire che, poiché i servizi medesimi possono essere oggetto di modifica per effetto della riprogrammazione della rete regionale in atto, il contratto di subaffidamento dovrà prevedere esplicitamente e disciplinare tale possibilità;
3. di stabilire:
 - che il corrispettivo chilometrico riconosciuto da TUA al subconcessionario del TPL venga individuato avendo a riferimento una base d'asta al ribasso pari a € 1,80 a km;
 - che il sub affidatario riconosce come validi i titoli di viaggio deliberati dagli Enti aventi potestà tariffaria (Regione e Comune) ed adottati dal sub affidante che si riferiscano alle tariffe comprendenti il servizio in sub affidamento, nonché le tessere di servizio e di libera circolazione consentite dalle leggi;
 - i ricavi da traffico dei titoli di viaggio venduti per i servizi in sub affidamento spettano al sub affidatario, e la loro corresponsione avviene con modalità definite nella convenzione che regola i rapporti tra sub affidatario e sub affidante;
 - che, al fine di garantire che la procedura di sub affidamento risulti favorevole per l'ente Regione, il corrispettivo chilometrico corrisposto a TUA Spa per i servizi oggetto di subaffidamento è ridotto del 5% rispetto a quello previsto per i servizi interurbani dal contratto in "house providing" in caso di aggiudicazione compresa tra € 1,80 e 1,60 e del 10% in caso di aggiudicazione inferiore a € 1,60;
- 4 - di stabilire che, a seguito dell'espletamento delle citate procedure ad evidenza pubblica:
 - la società sub affidante individua il vettore sub affidatario ed il corrispettivo chilometrico da corrispondere allo stesso, e stipula con detto vettore una convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del servizio sub affidato, con sottoscrizione delle parti autenticata, che deve essere notificata al Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
 - successivamente, il sub concessionario deve chiedere:
 - all'Ufficio Noleggio del Dipartimento Regionale presso cui risulta eventualmente autorizzata ai sensi della L.218/2003, il nulla osta alla "distrazione" per poter impiegare gli autobus da noleggio anche sulla linea;
 - all'Ufficio Concessioni, Contratti di servizio e Politiche Tariffarie del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, il rilascio degli allegati linea per gli autobus che intende utilizzare per il servizio;
- 5 di approvare lo SCHEMA TIPO DI SUB CONCESSIONE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA (art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62) allegato alla presente deliberazione con il n.2 per farne parte integrante e sostanziale, che costituisce riferimento per la stipula delle convenzioni tra sub affidante e sub affidatario, anche integrato con quanto disposto al precedente punto 2;
- 6 di dare mandato al competente Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica per la predisposizione degli atti conseguenti ed attuativi del presente provvedimento;
- 7 di notificare il presente provvedimento a TUA spa, al Dirigente del Servizio Affari finanziari e Giuridici, al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico, al Dirigente del Servizio Programmazione e al Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
- 8 di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT;
- 9 di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito" in ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83.

[1] **ADDE:** "3 BIS - DI STABILIRE CHE I CONTRATTI DI SUB AFFIDAMENTO, CHE SEGUIRANNO ALLA APPROVAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AVRANNO SCADENZA AL 31.12.2020;"

N°1 POSTILLA APPROVATA DALLA
GIUNTA REGIONALE
LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA
Daniela Valenza

SCHEMA TIPO DI SUB CONCESSIONE SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU
GOMMA

art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62

Premesso

che l'art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 prevede la possibilità di ricorrere alla sub concessione dei servizi di t.pl., a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario.

che il sub affidante _____, titolare di servizi di linea del trasporto pubblico locale in forza di _____, ha chiesto con nota _____ di essere autorizzato alla sub concessione di servizi di linee per un totale di km _____;

che con provvedimento n. _____ del _____, il sub affidante è stato autorizzato all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per l'individuazione del vettore sub affidatario;

che all'esito delle citate procedure ad evidenza pubblica, acquisite agli atti, il sub affidante ha individuato il sub affidatario nella società: _____;

tanto premesso

Tra la società _____, con sede in _____ partita IVA _____ di seguito denominata "sub affidante" e la società _____, con sede in _____ partita IVA _____ di seguito denominata "sub affidatario" si conviene quanto segue.

Art. 1
(Oggetto del Contratto)

1. Costituisce oggetto del contratto il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere da parte del sub affidante.
2. In particolare affida al sub affidatario le corse/ le linee appartenenti a linee marginali dettagliatamente individuate negli allegati 1 e 2 al presente contratto che ne costituiscono parte integrante.
3. L'allegato n.1 comprende il programma di esercizio che riporta i percorsi dei servizi oggetto del sub affidamento, la definizione quantitativa del numero delle corse per ciascun percorso individuato, il loro periodo, i giorni di effettuazione, gli orari di partenza e di transito nelle principali località servite.
4. L'allegato n.2, sulla base degli elementi di cui all'allegato n.1, effettua lo sviluppo chilometrico su base annua delle linee oggetto di sub affidamento.
5. Il sub affidamento prevede l'effettuazione di Km. _____ su base annua.

6. Il sub affidante si riserva una tolleranza di più o meno il 20% sul totale dei km. oggetto di sub affidamento senza che ciò comporti variazioni sul corrispettivo chilometrico. In caso di superamento dei valori di tolleranza, il corrispettivo dovrà essere ricontrattato tra le parti sulla base del corrispettivo a chilometro di cui al successivo art.3.

Art. 2
(Durata del Contratto)

1. Il contratto ha durata di anni _____ decorrente dalla data di affidamento con facoltà da parte del sub affidante di estendere l'affidamento, ricorrendone le condizioni, per _____, *PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE*

Art. 3
(Corrispettivo)

1. Per l'effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento il sub affidante riconosce al sub affidatario il corrispettivo a km. di € __,__, scaturito dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa di settore.
2. Per il computo del chilometraggio si fa riferimento al programma di esercizio di cui agli allegati nn.1 e 2, salvo i maggiori o minori chilometri effettivamente percorsi e documentati in conseguenza di variazioni al programma di esercizio richieste per esigenze di servizio dal sub affidante o da circostanze di forza maggiore o di sciopero.
3. Il corrispettivo è da considerarsi invariabile per oscillazioni del più o meno 20% rispetto i km. annui calcolati nel programma di esercizio allegato.

Art. 4
(Cauzione)

1. Il sub affidatario costituisce, nei modi previsti ai sensi di legge, a beneficio del sub affidante cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore convenzionale di aggiudicazione per la durata del contratto.
2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, in caso di inadempimento del sub affidatario sarà incamerata dal sub affidante, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Art. 5
(Obblighi del sub affidatario)

- 1) il sub affidatario si obbliga:
 - a) a svolgere, con organizzazione delle strutture necessarie e con gestione a proprio rischio, il suddetto servizio di linea, rispettando la disciplina della vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone, nonché tutte le condizioni prescritte a carico del sub affidante contenute nel disciplinare per lo svolgimento

dei servizi sottoscritto con la regione Abruzzo in data _____ che costituisce parte integrante della presente convenzione;

- b) a rispettare le disposizioni del sub affidante in tema di programmi di esercizio e relative variazioni preventivamente rese note, e di attenersi alle disposizioni impartite dal sub affidante con il quale è tenuto a collaborare;
- c) a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge regolamentari relative alla sicurezza ed alla regolarità e qualità del servizio. Il sub affidatario risponde a titolo personale e diretto di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada e si impegna a sollevare il sub affidante da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo provvedendo direttamente al pagamento;
- d) a dare comunicazione tempestiva al sub affidante di qualsiasi disservizio o irregolarità nell'espletamento dell'esercizio e di qualsiasi sostituzione di emergenza dell'autobus nell'espletamento del servizio

Art. 6

(Obblighi relativi al personale)

1. Per la conduzione degli autobus, il sub affidatario si obbliga ad utilizzare personale dipendente inquadrato con il CCNL AUTOFERROTRANVIARI ASS.TRA o ANAV, e si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni contrattuali, normative e retributive del CCNL adottato.
2. Il sub affidatario si obbliga al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali previsti dal contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e dalla normativa vigente per tutto il proprio personale dipendente.
3. Il sub affidatario si obbliga altresì ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antiinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.
4. Il sub affidatario dovrà ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 81/08 e dovrà, altresì, sottoporre il personale alle visite mediche periodiche previste dal decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n.88 e s.m.i.
5. Al servizio di linea il sub affidatario deve adibire esclusivamente conducenti muniti di idonea e regolare patente (cat. D o superiore) e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC) per trasporto di persone.

Art. 7

(Obblighi relativi agli autobus da utilizzare)

1. Il sub affidatario comunica, prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto, il tipo di autobus o minibus che intende utilizzare sulla linee.
2. Il parco autobus da utilizzare deve possedere, quali requisiti minimi quantitativi e qualitativi, quelli offerti in sede di procedura ad evidenza pubblica.
3. Per ogni autobus il sub affidatario dovrà trasmettere relativamente agli autobus la scheda di quanto offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica, ovvero:
 - a) marca costruttore;
 - b) modello;
 - c) posti disponibili seduti e in piedi;
 - d) standard emissioni motore;

- e) dimensioni di ingombro;
 - f) targa;
 - g) anno di prima immatricolazione.
4. Alla scheda dovrà essere allegata la copia fotostatica integrale della carta di circolazione.
 5. Per l'esercizio del servizio di linea il sub affidatario deve adibire il numero minimo di veicoli con le caratteristiche di idoneità previste dalla legge, necessario per garantire l'effettuazione del servizio. Il sub affidatario deve garantire un numero adeguato di veicoli di scorta, purché idonei al servizio di linea.
 6. In casi di emergenza, per far fronte ad improvvisi guasti in linea, per manutenzione, stati di necessità imprevedibili od improvvise necessità di effettuare corse "bis", il sub affidatario dovrà adibire al servizio, in via del tutto temporanea, e previa le necessarie preventive autorizzazioni, anche veicoli di scorta di sua proprietà o di proprietà di terzi aventi i requisiti tecnici e di identificazione necessari, i cui elenchi dovranno essere preventivamente comunicati al sub affidante.
 7. Il sub affidatario si obbliga a mantenere i veicoli nelle condizioni di sicurezza previste dal codice della strada e dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico e provvedere ad una loro regolare manutenzione ordinaria secondo i canoni della buona tecnica. I veicoli dovranno essere sempre mantenuti ad un elevato livello di pulizia e decoro.
 8. I veicoli devono essere muniti dei cartelli per l'identificazione della linea e della corsa, dovranno inoltre essere dotati di tutta la strumentazione ed accessori necessari per lo svolgimento del servizio e possedere caratteristiche e requisiti conformi alle prescrizioni di legge.
 9. Le dimensioni di ingombro dei veicoli dovranno essere compatibili con le prescrizioni di sicurezza d'esercizio relative a ciascun istradamento.
 10. Il sub affidatario è tenuto a mantenere i veicoli adibiti al trasporto in perfetta efficienza. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli sono a carico del sub affidatario così come i consumi ed ogni altra spesa necessaria per l'esercizio.
 11. La copertura assicurativa di tutti i veicoli sarà a carico del sub affidatario che inoltre garantisce che i veicoli impiegati nel servizio sono adeguatamente assicurati con primaria compagnia contro l'incendio e contro i rischi di R.C.A., anche a favore dei trasportati, che non potrà in nessun caso essere inferiore ai limiti dei massimali fissati dalle norme vigenti, impegnandosi a modificare i relativi massimali di polizza qualora lo prescriva la legge.
 12. Il sub affidante è sollevato da ogni responsabilità per danni di qualunque natura davanti a terzi dalla effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento.
 13. La compagnia che assicura i citati veicoli deve coprire tutti i rischi, compresi quelli nei confronti dei trasportati, anche se i titoli di viaggio sono emessi dal sub affidante ed i relativi introiti sono da essa incassati.

Art. 8
(Variazioni al Programma di esercizio)

1. Il programma di esercizio può essere modificato soltanto da disposizioni del sub affidante. Il sub affidatario è tenuto ad osservare le variazioni ai programmi di esercizio, siano esse definitive o temporanee, che dovessero rendersi necessarie in relazione ad eventi sopravvenuti o a nuove esigenze.
2. I sub affidatario non può pretendere indennizzi o compensi di sorta per le variazioni, salvo quanto disposto dall'art.1, comma 6.

Art. 9
(Subentro del sub affidante nella effettuazione del servizio)

1. In caso di sospensione od irregolarità da parte del sub affidatario nella effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno dato motivo, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti della previsione dell'art.1256, comma 2 del Codice Civile, il sub affidante provvederà a svolgere direttamente il servizio, con l'addebito dei relativi costi al sub affidatario.
2. In tale ipotesi il sub affidante potrà pretendere l'applicazione delle penali pattuite ed avrà la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 10
(Servizi minimi in caso di sciopero)

1. In caso di sciopero, il sub affidatario dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 12.6.1990 n.146 e s.m.i.

Art. 11
(Direzione di esercizio e del contratto)

1. La Direzione di esercizio del servizio dato in sub affidamento è a carico del Gestore del Trasporto del sub affidante cui risponde il legale rappresentante o il Direttore dell'esercizio del sub affidatario. quest'ultimo deve essere in possesso dei titoli di Gestore del Trasporti ai sensi del Reg. CE 1071/2009.
2. Il Direttore dell'esercizio del sub affidante risponde nei confronti degli organi di vigilanza dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità i sensi del D.P.R. 11.7.1980 n.753, art.92.
3. Il Direttore dell'esercizio del sub affidante cura l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento, delle prescrizioni impartite dai competenti organi della MCTC, dalla Regione o dall'Ente concedente e dal sub affidatario.
4. Il Direttore dell'esercizio del sub affidante (o in alternativa il rappresentante legale del sub affidante) assume altresì la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto, a norma dell'art.111, comma 2 del D.Lgs 50/2017 e vigila

sull'osservanza contrattuale, applicando le penali eventualmente necessarie, supervisiona l'esecuzione dei servizi, proponendo che si proceda alla liquidazione dei corrispettivi a norma del presente contratto.

Art. 12

(Responsabilità per la gestione del servizio)

1. Il sub affidatario garantisce la puntuale e regolare esecuzione del servizio e risponde nei confronti del sub affidante della organizzazione tecnica e gestionale dello stesso.

Art. 13

(Obblighi del sub affidatario in caso di sinistri)

1. Il sub affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e ad osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio di linea.
2. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario deve inviare all'Azienda sub affidante, entro 24 ore, la copia della denuncia alla assicurazione, oltre che un dettagliato rapporto sull'accaduto.
3. In caso di sinistro mortale il sub affidatario deve anche informare immediatamente il sub affidante per dare la possibilità di intervenire sul luogo del sinistro onde effettuare i doverosi accertamenti di legge anche per assolvere agli incombeni previsti dal D.P.R. 11.7.1980 n.753.

Art. 14

(Tassa di proprietà)

1. Il sub affidatario provvede, sotto la propria responsabilità, a pagare annualmente la tassa di proprietà dei propri veicoli utilizzati per l'esercizio.

Art. 15

(Titoli di viaggio)

1. Sono adottati i titoli di viaggio, le tariffe ed i prezzi per trasporto viaggiatori e bagagli conformemente a quanto stabilito dagli Enti aventi potestà tariffaria (Regione e Comune).
2. Il sub affidatario riconosce come validi i titoli di viaggio deliberati dagli Enti aventi potestà tariffaria (Regione e Comune) ed adottati dal sub affidante che si riferiscano alle tariffe comprendenti il servizio in sub affidamento, nonché le tessere di servizio e di libera circolazione consentite dalle leggi.
3. Il sub affidatario può vendere in vettura i titoli di viaggio relativi al servizio in sub affidamento emessi dal sub affidante.
4. Le tipologie dei titoli di viaggio, le modalità di vendita ed i rapporti economici fra le parti saranno regolati dalla convenzione che le parti sono tenute a stipulare.
5. Sui veicoli utilizzati per l'esercizio del sub affidamento dovranno essere installate, a cura e spese del sub affidatario, apposite obliterate e altri dispositivi di convalida dei titoli di viaggio, di tipo approvato dal sub affidante e comunque di tipo compatibile con i titoli di viaggio da obliterare.

6. Nel caso di impossibilità di convalida del titolo di viaggio mediante obliteratrice, le convalide dovranno essere effettuate manualmente dall'autista del mezzo, compilando l'apposito spazio sul retro del biglietto.

Art. 16

(Approvvigionamento dei titoli di viaggio)

1. Il sub affidatario provvede all'acquisto dei titoli di viaggio da vendere sull'autobus con le modalità previste nella convenzione di cui all'art.15, comma 4.

Art. 17

(Verifiche dei titoli di viaggio)

1. Il sub affidatario si obbliga a sorvegliare che i passeggeri siano muniti di valido titolo di viaggio.
2. La verifica dei titoli di viaggio e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative saranno invece effettuate dagli agenti del sub affidante espressamente abilitati.
3. Gli agenti suddetti hanno libero accesso sui veicoli in servizio ed il sub affidatario è tenuto ad assicurare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Art. 18

(Resoconti)

1. Il sub affidatario è tenuto a trasmettere al sub affidante i resoconti mensili sul numero dei passeggeri mediamente trasportati, nonché rilevazioni più dettagliate sui dati di esercizio che, anche ai fini statistici, il sub affidante ritenga necessario acquisire

Art. 19

(Fatturazioni e pagamenti)

1. Le fatture verranno emesse alla fine di ciascun mese con riferimento ai chilometri previsti per le corse indicate nei programmi di esercizio, ivi comprese le modificazioni in meno o in più apportate dal sub affidante e comunicate secondo le disposizioni dell'art.8 e che risultino regolarmente effettuate. Le fatture dovranno essere elettroniche ed inviate attraverso sistema di interscambio, dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - Codice Identificativo Gara (CIG);
 - Codice Univoco Ufficio;
 - N°. iscrizione CIA;
2. Il sub affidante è soggetto allo Split Payment.
3. In occasione della emissione delle fatture, il sub affidatario deve conguagliare gli eventuali chilometri percorsi in più o in meno rispetto ai programmi di esercizio e riconosciuti come giustificati dal sub affidante; deve altresì conguagliare le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute (penali, multe etc).

4. I pagamenti del sub affidante vengono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura di fine mese.

Art. 20
(Divieto di sub appalto)

1. E' fatto divieto di qualunque forma di cessione del contratto, nonché di sub appalto, in tutto o in parte, anche di fatto, dei servizi di cui al presente contratto

Art. 21
(Clausola risolutiva espressa per inadempimento del sub affidatario)

1. Il sub affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:
 - a. Per la mancata effettuazione del servizio;
 - b. Per la perdita, in capo al sub affidatario, dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
 - c. Qualora il sub affidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal disciplinare, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
 - d. Qualora il sub affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Ente concedente, dal sub affidante, dai competenti organi MCTC;
 - e. Qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente contratto all'art. 7 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
 - f. Qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite dal sub affidante in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
 - g. Qualora il sub affidatario contravvenga al divieto di sub appalto di cui all'art.20 del presente contratto;
 - h. Qualora il sub affidatario con la sua inadempienza nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile
 - i. Nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva con i modi e i tempi stabiliti all'art.4 del presente contratto;
 - j. Nel caso in cui il sub affidatario non ottemperi all'obbligo di comunicazione sul parco mezzi di cui all'art.7.

Art. 22
(Risoluzione per inadempimento del sub affidante)

1. E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto minimo di 180 (centottanta) giorni in caso di mancato e ripetuto rispetto da parte del sub affidante delle scadenze di pagamento.
2. In questo caso, il sub affidatario è tenuto, prima della richiesta di risoluzione, ad inviare, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, diffida scritta ad adempiere.

3. Il medesimo termine di preavviso di 180 giorni vale anche nel caso di recesso dal contratto per qualsiasi altra motivazione, da parte del sub affidatario.

Art. 23
(Penali)

1. Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere al sub affidante a titolo di penale € 100,00 (cento) oltre ad un importo pari al doppio del corrispettivo previsto per ogni chilometro non effettuato.
2. Per mancata corsa si intende:
 - a. la corsa, o parte di una corsa, non effettuata;
 - b. la corsa svolta con un ritardo superiore a quindici minuti rispetto agli orari stabiliti;
 - c. quando il ritardo, di qualunque entità esso sia, determini la perdita della coincidenza programmata con gli altri servizi di pubblico trasporto;
 - d. il mancato rispetto del tempo di attesa imposto dal sub affidante nel caso di ritardi di coincidenza con altri servizi di pubblico trasporto;
 - e. la partenza comunque in anticipo.
3. Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all'orario programmato, il sub affidatario è tenuto a pagare le seguenti penali:
 - a. per ripetuti ritardi fino a quattro minuti verrà comunicata una penale di € 30,00 (trenta) dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
 - b. per ritardi da cinque a quindici minuti verrà comminata la penale di cui alla precedente lettera a oltre che una penale di € 5 (cinque) per ogni minuto di ritardo superiore a cinque minuti.
4. Qualora il sub affidatario preli il servizio con un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati al sub affidante è tenuto a pagare una penale di € 100,00 (cento) per ogni giorno di utilizzo.
5. Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere al sub affidante le comunicazioni di cui al precedente art.5, lettera d, è tenuto a pagare una penale di € 30 (trenta) per ogni infrazione;
6. Qualora il sub affidatario violi qualunque altro obbligo previsto nel presente capitolato, è tenuto a pagare, salvo la risoluzione del contratto ove prevista ed i maggiori danni, una penale di € 50 (cinquanta) per ogni infrazione contestata.
7. Previa contestazione scritta da parte del sub affidante, il sub affidatario è tenuto a pagare le suddette penali salva la dimostrazione di forza maggiore, il cui onere della prova è a carico del sub affidatario stesso.
8. L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza. In caso

contrario devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture.

Art. 24
(Rinuncia danni)

1. Il sub affidatario rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti del sub affidante nel caso venga dichiarato l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.

Art. 25
(Clausola di riserva)

1. Qualora il sub affidante non avesse più titoli ad esercitare il servizio di trasporto pubblico oggetto del sub affidamento, perché in ciò sostituito da altro vettore, il sub affidatario dovrà proseguire le attività oggetto del contratto fatta salva la facoltà del subentrante di non volere rilevare in tutto o in parte il contratto medesimo. In quest'ultimo caso, il presente contratto si intenderà automaticamente sciolto a far data dalle comunicazioni che palesino la situazione sopra definita e le parti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni maturate prima dello scioglimento del contratto. In particolare, nella suddetta ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale a causa del cambiamento del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico, è comunque esclusa qualsivoglia forma di indennizzo o risarcimento a favore del sub affidatario.

Art. 26
(Esclusione IVA)

1. Tutti gli importi che dovranno essere pagati a titolo di penali o per garanzie fideiussorie sono soggetti a IVA di legge, che si aggiunge agli importi di cui al precedente art.23.

Art. 27
(Spese di contratto e registrazione)

1. Il presente contratto è soggetto a IVA di legge. L'importo di registro è come di legge.
2. Il sub affidatario è tenuto a provvedere, su richiesta del sub affidante, alla registrazione del contratto che si andrà a stipulare, con spese a totale suo carico, ivi comprese le spese di registrazione.
3. l'aggiudicatario è tenuto inoltre a rimborsare al sub affidante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016; in alternativa detto importo potrà essere compensato al momento del pagamento della prima fattura.

Art. 28

(Normativa nazionale e regionale)

1. Le norme contrattuali del presente contratto di sub affidamento potranno essere modificate ed integrate sulla base dei criteri e modalità che dovessero essere emanate con leggi dello Stato e/o della Regione.

